Equo compenso: la guida completa

**Cosa è, quando e a chi si applica e come va determinato l'equo compenso per avvocati e professionisti. Guida aggiornata con le novità della manovra**

Cos'è l'equo compenso

Quando si applica l'equo compenso

Clausole vessatorie delle convenzioni

Nullità delle clausole vessatorie e determinazione dell'equo compenso

I parametri per l'equo compenso

Articoli in tema di equo compenso

**Cos'è l'equo compenso**

L'equo compenso è un compenso che deve essere necessariamente proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa oltre che conforme ai parametri applicabili al lavoratore interessato.

Si tratta, in sostanza, di un principio che ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento italiano con l'emanazione del decreto fiscale del 2017 (decreto legge numero 148/2017, convertito in legge numero 172/2017), che è stato parzialmente modificato dalla legge di bilancio 2018 e che, nella pratica, è stato introdotto mediante una modifica della legge professionale forense, i cui contenuti sono stati poi esplicitamente estesi a tutti i professionisti di cui all'articolo 1 della legge numero 81/2017.

**A chi si applica l'equo compenso: avvocati, commercialisti, giornalisti e altri professionisti**

L'equo compenso riguarda tutti i professionisti e tutti i lavoratori autonomi, siano essi iscritti o meno a ordini o collegi e quindi, ad esempio, gli avvocati, i commercialisti, gli architetti, i giornalisti, gli ingegneri e così via.

**Quando si applica l'equo compenso**

L'equo compenso, tuttavia, non si applica in maniera generalizzata ma solo con riferimento a specifici rapporti, ovverosia quelli regolati da convenzioni predisposte unilateralmente da:

* imprese bancarie,
* imprese assicurative,
* imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole o medie imprese (come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003), nei confronti delle quali le prestazioni di avvocati e professionisti sono rese.

Si precisa che le convenzioni stipulate tra avvocati o professionisti e le predette imprese si presumono unilateralmente predisposte da queste ultime, salvo prova contraria.

**Agenti della riscossione**

Le previsioni sull'equo compenso, tuttavia, conoscono un importante eccezione: non si applicano agli agenti della riscossione.

Questi ultimi, in ogni caso, sono comunque tenuti a garantire, al momento in cui conferiscono un incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.

**Clausole vessatorie delle convenzioni**

Tutte le clausole contenute nelle predette convenzioni e dalle quali discende un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato o del professionista, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, devono considerarsi vessatorie.

In particolare sono vessatorie (anche se sono state oggetto di specifica trattativa e di approvazione) le clausole che:

* attribuiscono al cliente la facoltà di rifiutare la stipula per iscritto degli elementi essenziali del contratto,
* pongono a carico del professionista l'anticipazione delle spese della controversia,
* impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese che sono direttamente connesse alla prestazione dell'attività oggetto della convenzione,
* prevedono termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente,
* prevedono che, nel caso in cui il professionista sia un avvocato e le spese di lite siano liquidate in favore del cliente, al legale sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche se la parte abbia interamente o parzialmente corrisposto o recuperato tali spese,
* prevedono che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con lo stesso cliente che preveda compensi inferiori a quest'ultima, la stessa si applichi anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati,
* prevedono che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

Le dichiarazioni contenute nelle convenzioni con le quali si attesta genericamente di aver svolto delle trattative, senza specificarne le modalità di svolgimento, non possono essere considerate una prova della trattativa e dell'approvazione specifiche richieste per le predette clausole.

**Nullità delle clausole vessatorie e determinazione dell'equo compenso**

Le clausole delle convenzioni che risultano vessatorie sono nulle, con due importanti precisazioni:

il contratto rimane valido per il resto,

la nullità opera solo a vantaggio del professionista.

Con la legge di Bilancio 2018 è stata soppressa la previsione in forza della quale l'azione per ottenere la dichiarazione della nullità di una o più clausole vessatorie doveva essere necessariamente proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione che le contiene, con la conseguenza che essa, oggi, non è sottoposta ad alcun termine massimo di proposizione.

Il giudice chiamato a valutare la vessatorietà e la non equità del compenso, una volta che le abbia accertate dichiara la nullità della clausola e determina il compenso tenendo conto dei parametri (vedi: Calcolo nota spese avvocati).

**I parametri per l'equo compenso**

Da tutto quanto detto emerge con evidenza che nella determinazione concreta dell'equo compenso assumono un rilievo determinante i cd. parametri, ai quali l'equo compenso deve essere conforme.

Per gli avvocati, il riferimento va ai parametri forensi di cui al decreto del Ministro della giustizia numero 55 del 2014 (vedi: Calcolo nota spese avvocati) mentre per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge numero 81/2017 il riferimento va ai diversi decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge numero 1/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Equo compenso dei professionisti e contrasto all'evasione

**Anche la regione Lazio si attiva per l'applicazione della legge sull'equo compenso. Nuovi obblighi per i professionisti, in nome della loro tutela (e delle casse pubbliche)**

di David Di Francescantonio –

**Importanti novità per i professionisti (e non) che operano nella Regione Lazio, in materia di equo compenso, tutela delle prestazioni professionali e contrasto all'evasione fiscale.**

Le regioni sull'equo compenso

I soggetti interessati

I nuovi obblighi per professionisti e committenti

Contrasto alle clausole vessatorie

Finalità della norma

Le regioni sull'equo compenso

Dopo Calabria, Basilicata, Campania e Piemonte (già nel 2018) anche Toscana, Puglia ed appunto la Regione Lazio si sono attivate per l'applicazione della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, la quale conteneva disposizioni per tutelare l'equo compenso ed il contrasto delle clausole vessatorie nei confronti degli avvocati e, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dagli altri professionisti. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, deve garantire tali principi.

La Legge Regionale n. 6 del 12 aprile 2019, pubblicata con B.U.R.L. n. 31 del 16 aprile 2019, stabilisce che le istanze autorizzative o le istanze a intervento diretto dovranno essere corredate dall'affidamento di incarico e dall'attestazione del pagamento delle spettanze del professionista. Normativa aggiornata, stante la previsione iniziale che coinvolgeva solo gli Avvocati, poi estesa.

**I soggetti interessati**

Ai sensi dell'art. 1 della citata norma regionale, sono interessati tutti coloro che svolgono attività professionali, compresi i soggetti che svolgono professioni non organizzate (L. 14 gennaio 2013, n. 4) e non riguarderà solo le istanze inoltrate alla Regione, ma anche alle competenti strutture regionali, agli enti strumentali e alle società controllate.

**I nuovi obblighi per professionisti e committenti**

D'ora in avanti, i professionisti (e non) interessati dalla normativa dovranno allegare all'istanza autorizzativa o all'istanza di intervento diretto anche la lettera di affidamento di incarico sottoscritta dal committente con la copia del documento di identità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non solo, ma dovrà essere inoltre attestato il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento, secondo modello adottato dalla Giunta Regionale. La mancata allegazione di questa documentazione costituisce motivo ostativo al completamento del procedimento amministrativo.

**Contrasto alle clausole vessatorie**

In tema di contrasto alle clausole vessatorie, la norma prevede che gli Enti sopra citati, al momento della predisposizione di contratti di incarico professionale, non potranno inserire (salvo professionisti che operano nel settore sanitario, stante espressa clausola di salvaguardia) alcune clausole, come prevedere termini di pagamento superiori a 60 giorni, anticipazione delle spese vive da parte del professionista o la rinuncia dello stesso al rimborso delle c.d. spese vive, la previsione che il compenso pattuito per l'assistenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto e così via.

Occorrerebbe maggiore chiarezza se tale contrasto alle clausole vessatorie dovrà riguardare anche le pattuizioni tra privati e non solo le procedure di affidamento che coinvolgono gli Enti predetti, in virtù del fatto che, come detto, l'affidamento di incarico dovrà essere allegato all'istanza prodotta. La lettura sistematica della norma, tuttavia, sembra confutare questa ipotesi, anche in considerazione del fatto che l'art. 1341 co. 2 cod. civ. non vieta le clausole c.d. "vessatorie" in modo assoluto, ma ne prescrive la specifica approvazione del contraente che se ne fa carico.

**Finalità della norma**

Appare chiara la finalità di tutela dei professionisti nei confronti dei committenti, che per veder completare il procedimento amministrativo richiesto dovranno allegare il pagamento delle loro spettanze. Pagamento che non potrà essere diversamente quantificato se non dagli appositi Decreti o, in mancanza di questi, da criteri proporzioni alla quantità, qualità, contenuto delle caratteristiche delle prestazioni, tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie.

Ma altrettanto chiara la finalità di contrasto all'evasione fiscale, dovendo i professionisti dichiarare di aver ricevuto un compenso (equo) per l'attività svolta.